

Regione Piemonte
COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO PER ASSICURARE IL
CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI E
MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA
POPOLAZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI**

L.22/02/2001 n. 36, art.8, comma 6
L.R.03/08/2004 n. 19, art.3, comma 1 lett. J) e art. 7, comma 1 lettera c)
Direttiva tecnica di cui alla D.G.R. 05/09/2005 N. 16/757

IL SINDACO
Sig. Teti Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Piero Camera

IL PROGETTISTA
Arch. Rosanna Carrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Guerrera



COLLABORATORI:

Arch. Marta Favagrossa

LUGLIO 2009
U_URB_000288_2009



INGEGNERIA

archicoop

URBANISTICA

Società Cooperativa s.r.l.
15060 Bassuzzo (AL) - Via Novi, 70 - Zona Commerciale
Tel. 0143.488998 - 0143.488519
Fax. 0143.488008 E-mail. amministrazione@aisastudioasociato.it

TOPOGRAFIA

ELENCO

- PREMESSA
- Art. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art. 3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE
- Art. 4 ACCESSO AGLI ATTI
- Art. 5 LIMITI DI ESPOSIZIONE VALORI DI ATTENZIONE
- Art. 6 OBIETTIVI DI QUALITA'
- Art. 7 IMPIANTI ESISTENTI
- Art. 8 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
 - 8.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
 - 8.2 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI
 - 8.3 IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA
 - 8.4 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA
- Art. 9 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
- Art. 10 IMPIANTI ESISTENTI, AMMODERNAMENTO E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
- Art. 11 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI
- Art. 12 SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE
- Art. 13 CONTROLLI
- Art. 14 CATASTO DEGLI IMPIANTI
- Art. 15 SANZIONI
- Art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 17 ALLEGATI

PREMESSA

Il presente provvedimento individua i criteri generali per la localizzazione degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1 della R.L. 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, per le misure di cautela per le aree sensibili, per la definizione delle spese per attività istruttorie e di controllo, per la definizione delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche.
- Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante: " Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997 n.59".
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- D.G.R. n.16-757 del 5 settembre 2005 L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.
- D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004 L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione.
- D.G.R. n. 112-13293 del 12 agosto 2004 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale.

Art.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha per oggetto il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale e la disciplina delle procedure idonee al controllo della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'ambito del quadro legislativo definito dalla vigente normativa nazionale e regionale richiamata in premessa.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) operanti a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che generano esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di nuova installazione o per i quali si richiede la modifica delle caratteristiche.
2. Sono esclusi:
 - gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM).
 - gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA, per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi dal 11al 14 dell'art. 3.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

Art.2 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) aree sensibili: singoli edifici totalmente o in parte dedicati alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi o strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari);
 - b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

- c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
- d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- g) livello di esposizione: il livello di intensità del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- h) limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- i) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- j) obiettivi di qualità:
 - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con gli atti di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004;
 - i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- k) programma localizzativi: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio comunale.

Art.3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'ARPA (oppure allo Sportello Unico delle Attività Produttive) domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e nel caso di impianti

per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla **indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione** (o l'eventuale delega allo Sportello Unico delle Attività Produttive).

2. La domanda è formulata mediante **istanza di autorizzazione**, per impianti con potenza in singola antenna **maggiore di 20 W**, o con **dichiarazione di inizio attività (DIA)**, per gli impianti con potenza in singola antenna **minore o uguale a 20 W**, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 (Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici), così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 12 agosto 2004, n. 112-132993 (DGR n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica dell'Allegato numero 1 per mero errore materiale).
3. **Il richiedente allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa. Tale dichiarazione dovrà inoltre attestare il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.**
4. **Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio**, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
5. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
6. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.lgs 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 9 de presente Regolamento.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 8 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

L'ARPA, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757 (L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del Regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico).

7. Nel caso un'Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il Responsabile del Procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza dei servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, dell'ARPA ed un rappresentante dell'Amministrazione dissidente. La conferenza dei servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza dei servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle comunicazioni elettroniche, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
8. **Le istanze di autorizzazione e le denuncie di inizio attività di cui al presente articolo si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.**
9. **Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi di cui all'art. 11; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.**
Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera e) della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio assenso prima dell'attivazione degli impianti, **i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, trasmettendo al Comune il modello redatto secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802** (L.R. n. 19 del 3/08/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione)).

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

11. I titolari di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt devono presentare, secondo le modalità di cui all'art. 3, dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 259/2003.

I gestori o proprietari trasmettono per conoscenza, la DIA al CORECOM, corredata esclusivamente della scheda tecnica dell'impianto.

12. I proprietari degli apparati di radioamatore, trasmettono al Comune, all'ARPA e al CORECOM il modello (Allegato n. 2 della deliberazione della Giunta Regionale 2/11/2004, n. 19-13802 (L.R. n. 19 del 3/08/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione)).

13. I titolari di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, devono presentare, secondo le modalità di cui all'art. 3, dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 259/2003.

14. I titolari di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenza di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni o concerti, trasmettono al Comune e all'ARPA il modello (Allegato n. 3 della deliberazione della Giunta Regionale 2/11/2004, n. 19-13802.

15. Nel caso di installazione o modifica di impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, le stesse trasmettono al Comune il modello di cui all'Allegato n. 4 della deliberazione della Giunta Regionale 2/11/2004, n. 19-13802, compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

Art.4 ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/197 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art.5 LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. 8/07/2003:

Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/mq)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

2. L'attività degli impianti oggetto del presente regolamento non deve comportare il superamento dei suddetti limiti di esposizione, intesi come valori efficaci.

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati dagli impianti oggetto del presente Regolamento, si assumono i suddetti valori di attenzione vigenti all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastri solari.

I valori rapportati nelle precedenti tabelle devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art.6 OBIETTIVI DI QUALITÀ'

1. Gli obiettivi di qualità sono definiti dall'art. 4 del D.P.C.M. 8/07/2003:

Obiettivi di qualità

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

2. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, il valore di immissione dei campi prodotti dagli impianti oggetto del presente Regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella suddetta tabella. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
3. Sono inoltre obiettivi di qualità i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicate dalla Regione con atti di cui all'art. 5, comma 2, L.R. n. 19 del 3/08/2004.

Art.7 IMPIANTI ESISTENTI

1. La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti alla data odierna sul territorio del Comune di Grondona è riportata nell'ALLEGATO 1 al presente Regolamento nonchè nelle collegate cartografie ed è aggiornabile acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della L.R. 19/2004 tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPARPiemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati sono stati forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico.

Art. 8 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni di cui al punto 2 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata DGR)

8.1 – IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

Al fine di definire i criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione nell'allegata cartografia redatta in scala 1/10000 – 1/2000 del territorio comunale sono state riportate le **aree sensibili, le zone di installazione condizionata, le zone di attrazione e le zone neutre**.

Tab. 1 – Aree Sensibili

Nr. sito	Tipologia edifici	Dati identificativi	Installazione vietata/condizionata
1.1	C.R.I. (pubblica assistenza)	Via Macaggi	Installazione vietata
1.2	Scuole Elementari	Viale Torino	Installazione vietata
1.3	Scuola Materna e giardini per infanzia	Piazza Pinan Cichero	Installazione vietata
1.4	Giardini pubblici	Via Vittorio Veneto	Installazione vietata
1.5	Edificio Polifunzionale Centro Anziani e Ambulatori	Via Venezia	Installazione vietata

Tab. 2 – Zone di installazione condizionata

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui ai punti 2.1 della DGR (a, b, c, d, e)	Presenza Area sensibile
2.1	Area compresa nel raggio di 30 metri dall'edificio della C.R.I.	Standard Urbanistici	no	a/c	1.1
2.2	Area compresa nel raggio di 30 metri dalle scuole elementari	Standard Urbanistici	no	a/c	1.2
2.3	Area compresa nel raggio di 30 metri dalla scuola materna e giardini per l'infanzia	Standard Urbanistici	no	a/c	1.3
2.4	Area compresa nel raggio di 30 metri dai giardini pubblici	Standard Urbanistici	no	a/c	1.4
2.5	Area compresa nel raggio di 30 metri	Standard Urbanistici	no	a/c	1.5

	dall'edificio polifunzionale_Centr o Anziani e Ambulatorio				
2.6	Centro Storico di Vignole Borbera	Zona A	no	c/c	/
2.7	Centro Storico della fraz. Variano Inferiore	Zona A	no	c/c	/
2.8	Centro Storico della fraz. Variano Superiore	Zona A	no	c/c	/
2.9	Villa Precipiano e aree di rispetto	Zona E	no	b/c	/
2.10	Mulino del Chioccale	Zona E	no	b/c	/
2.11	Chiesa parrocchial e di San Lorenzo	Centro Storico	no	b/c	/
2.12	Santuario del Chioccale	Zona E	no	b/c	/
2.13	Chiesa di San Paolo (fraz. Di Variano Inferiore)	Zona A	no	b/c	/
2.14	Cappella (fraz. Di Variano Superiore)	Zona A	no	b/c	/

Tab. 3 – Zone di attrazione

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui ai punti 2.1 della DGR (a, b, c)
3.1	Cimitero Foglio 1 – mappale 304	Standard Urbanistici	no	c
3.2	Foglio 10 – mappale 23	Zona Agricola	no	c

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

8.2 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Nelle **aree sensibili** l'installazione di impianti è totalmente **vietata** fatte salve le deroghe previste dalla DGR al paragrafo 3.2.

Il Comune, all'interno delle **zone di installazione condizionata**, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti nell'osservanza di quanto segue:

- Il gestore per realizzare nuovi impianti nelle aree individuate come **beni culturali e nel centro storico**, così come individuato da PRGC, dovrà presentare un accurato progetto che dettagli:
 - la tipologia
 - le soluzioni tecnico – estetiche dell'impianto
 - le altezze massime dal livello di gronda (eventualmente differenziando per tipologia di edificio)

Sarà obbligatorio presentare un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto, corredata di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento e sarà vietata l'installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo di supporto agli impianti

- la richiesta di installazione per le **aree soggette a vincoli di cui ai punti d), e)** paragrafo 2.1 della DGR dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto urbano e/o ambientale, corredata di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento. Nelle zone soggette a vincolo ex D.Lgs.

42/04 è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti alla tutela: le condizioni e/o prescrizioni indicate dagli Enti medesimi dovranno essere obbligatoriamente rispettate;

- in seguito alla presentazione dei programmi annuali localizzativi dei gestori, ove si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai gestori nell'ambito dei rispettivi piani, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può richiedere la coabitazione (co-siting), fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e verificati dall'ARPA nonché dei criteri urbanistico – edilizi di progettazione.
- **per le aree di installazione condizionata il Comune richiede uno studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come ricettore sensibile e/o a 150 cm. da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam).**

Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Regolamento (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale ecc.)

All'interno delle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato all'art. 9.

All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni.

8.3 – IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA

Al fine di definire i criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora nell'allegata cartografia redatta in scala 1/10000 – 1/2000 del territorio comunale sono state riportate le **aree sensibili, le zone di vincolo, le zone di installazione condizionata, le zone di attrazione e le zone neutre.**

Tab. 1 – Aree Sensibili

Nr. sito	Tipologia edificio (scuola, ospedale...)	Dati identificativi (indirizzo, mappale, coordinate...)	Installazione vietata/condizionata
1.1	C.R.I. (pubblica assistenza)	Via Macaggi	Installazione vietata
1.2	Scuole Elementari	Viale Torino	Installazione vietata
1.3	Scuola Materna e giardini per infanzia	Piazza Pinan Cichero	Installazione vietata
1.4	Giardini pubblici	Via Vittorio Veneto	Installazione vietata
1.5	Edificio Polifunzionale Centro Anziani e Ambulatori	Via Venezia	Installazione vietata

Tab. 2 – Zone di vincolo

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui ai punti 2.2 della DGR (a, b)	Presenza Area sensibile
2.1	Centro Storico di Vignole Borbera Confini come da PRGC	A	no	a/v	1.3-1.4
2.2	Area Urbana Vignole Borbera – confini come da PRGC per antenne con potenza Eff.> 500 W	B	no	b/v	1.1 – 1.2 -1.5
2.3	Centro Storico fraz. Variano Inferiore Confini come da PRGC	A	no	a/v	/
2.4	Area Urbana fraz. Variano Inferiore – confini come da PRGC per antenne con potenza Eff.> 500 W	B	no	b/v	/
2.5	Centro Storico fraz. Variano Superiore Confini come da PRGC	A	no	a/v	/
2.6	Area Urbana fraz. Variano Superiore – confini come da PRGC per antenne con potenza Eff.> 500 W	B	no	b/v	/

Tab. 3 – Zone di installazione condizionata

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui ai punti 2.1 della DGR (a, b, c, d)	Presenza Area sensibile
3.1	Area compresa nel raggio di 30 metri dalla CRI (pubblica assistenza)	Standard Urbanistici	no	a/c	1.1
3.2	Area compresa nel raggio di 30 metri dall'edificio polifunzionale_Centro Anziani e Ambulatorio	Standard Urbanistici	no	a/c	1.2
3.3	Area compresa nel raggio di 30 metri dalle scuole elementari	Standard Urbanistici	no	a/c	1.3
3.4	Area compresa nel raggio di 30 metri dalla scuola materna e giardini per l'infanzia	Standard Urbanistici	no	a/c	1.4
3.5	Area compresa nel raggio di 30 metri dai giardini pubblici	Standard Urbanistici	no	a/c	1.5
3.6	Villa Precipitano e aree di rispetto	Zona E	no	b/c	/

3.7	Mulino del Chiccale	Zona E	no	b/c	/
3.8	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo	Centro Storico	no	b/c	/
3.9	Santuario del Chioccale	Zona E	no	b/c	/
3.10	Chiesa di San Paolo (fraz. Di Variano Inferiore)	Zona A	no	b/c	/
3.11	Cappella (fraz. Di Variano Superiore)	Zona A	no	b/c	/
3.12	Torrente Borbera	Fascia mt.150 Art.142 c.1, p.to c) D.lgs 42/04	no	c/c	/
3.13	Torrente Scrivia	Fascia mt.150 Art.142 c.1, p.to c) D.lgs 42/04	no	c/c	/
3.14	Aree di salvaguardia ambientale EF (ART. 28 N.T.d'A)	Zona E	no	d/c	/

Tab. 4 – Zone di attrazione

Nr. sito	Dati identificativi dell'area	Classe/i PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui ai punti 2.1 della DGR (a, b, c)
4.1	Cimitero Foglio 1 – mappale 304	Standard Urbanistici	no	c
4.2	Foglio 10 – mappale 23	Zona Agricola	no	c

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

8.4 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA

E' vietata l'installazione di impianti sui singoli beni classificati come aree sensibili. E' altresì vietata l'installazione degli impianti all'interno delle zone di vincolo, essendo state individuate le seguenti aree alternative: foglio 1, mappali 464 (ex 453) e 450. All'interno delle zone di installazione condizionata l'autorizzazione è rilasciata a seguito di uno specifico progetto presentato da parte dei gestori o dei proprietari degli impianti contenente le modalità di installazione degli impianti e le relative soluzioni tecniche di mitigazione dell'impatto visivo e di immissione di campi elettromagnetici. All'interno delle zone neutre l'installazione non è soggetta a particolari limitazioni. Per le aree di installazione condizionata il Comune richiede uno studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come ricevitore sensibile e/o a 150 cm. da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam).

Art. 9 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Per le procedure autorizzative o iter riguardanti:
 - a) la realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
 - b) la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;

- c) la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) la realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui al seguente art. 10;
- e) la realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1 della DGR, secondo comma;

si ritiene formato il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.lgs 259/2003 rispettivamente:

- a. entro 60 giorni per gli impianti con potenza superiore a cinque watt e inferiore uguale a venti watt;
- b. entro 45 giorni per impianti fissi con potenza inferiore o uguale a cinque watt eventualmente compresi nel programma localizzativi del gestore.

Art. 10 IMPIANTI ESISTENTI, AMMODERNAMENTO E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Con riferimento alla tabella riportata nell'allegato 1 al presente regolamento e richiamata nell'art. 7, i seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all'art. 9:

- impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente o da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
- utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

Art. 11 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTOTRI

1. I **titolari degli impianti** devono presentare, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, in formato cartaceo e in formato elettronico **il programma localizzativo al Comune** e, in copia, alla Provincia, comprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

2. Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installatore nell'arco temporale di un anno, **tenendo conto del presente Regolamento Comunale**, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.
3. Sono esclusi dal programma localizzativo:
 - gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
 - gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui agli artt. 8.2 e 8.4 e alle spese per attività istruttoria di cui all'art. 12, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 9.
4. Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del presente regolamento comunale, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune potrà, inoltre, organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.
5. **Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'art. 7, comma 2, L.R. n. 19 del 3/08/2004, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore**, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 12 SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

2. Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installatore nell'arco temporale di un anno, **tenendo conto del presente Regolamento Comunale**, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

3. Sono esclusi dal programma localizzativo:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.

Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui agli artt. 8.2 e 8.4 e alle spese per attività istruttoria di cui all'art. 12, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 9.

4. Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del presente regolamento comunale, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti. Il Comune potrà, inoltre, organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.

5. **Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'art. 7, comma 2, L.R. n. 19 del 3/08/2004, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore**, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 12 SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 19/2004, per ogni singola installazione sono individuate:
 - a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
 - b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
 - c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 e all'art. 10, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

2. Le somme sono versate al Comune ed alla provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dagli Enti locali.
3. Il Comune provvede a versare all' ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della LR 19/2004, una percentuale pari al 40 per cento della somma versata dal gestore al Comune in concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo secondo modalità che saranno concordate tra i due Enti.

Art. 13 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 19 del 3/08/2004, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, avvalendosi dell'ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui al comma 4 dell'art. 10 e il controllo a campione degli stessi.

2. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma precedente, sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.

Art. 14 CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di permettere alla Regione, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto, il Comune ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della L.R. n. 19 del 3/08/2004, trasmette copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA e al CORECOM.

Art. 15 SANZIONI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 30.000 € a 300.000 € e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'art. 8 e dall'art. 9, comma 6, della L.R. n. 19 del 3/08/2004.
Le suddette sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitare.
3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 € a 5.000 € irrogata ed introitata dal Comune.
4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazione e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'art. 12 della L.R. n. 19 del 3/08/2004, è possibile di sanzione pecuniaria amministrativa da 500 € a 2.500 €, irrogata ed introitata dal Comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1 Il presente Regolamento viene inviato alla provincia nell'ambito delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della L.R. 19/2004 a questa assegnate.

- 2 Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione periodica al fine di mantenerlo aggiornato alle future disposizioni di legge e di garantire una continua progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
- 3 Il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i titolari degli impianti sono tenuti a presentare al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il proprio programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale stesso, così come previsto all'art. 8 comma 1 LR 19/2004 e secondo le modalità indicate al punto 4.3 della DGR.
- 4 Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del presente regolamento e la presentazione del programma localizzativo, i gestori sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel regolamento stesso.

Art. 17 ALLEGATI

Al regolamento sono allegate le seguenti cartografie, in scala 1:5000

- **Tavola 1.a.T: IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**
- **Tavola 1.a.R: IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA**

31-GEN-2006 14:51 Da:REGIONE PIEMONTE


0114323961

A:+39131304708

P.1/2



Direzione Tutela e Risparmio Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti
Settore Grandi Rischi Industriali



Torino, 31-01-2006

Prot. n° 1343 /22.3

Anticipata via fax al n. 0131 304708

Alla Provincia di Alessandria
Dipartimento Ambiente
Territorio e Infrastrutture
Direzione Pianificazione - Difesa
del Suolo - VIA - Servizi Tecnici
Via Galimberti 2
15100 ALESSANDRIA

B.S.

Oggetto: richieste interpretazioni.

A seguito della nota prot. n. 152797 del 28-11-2005 si comunica quanto segue.

In merito alla richiesta di interpretazione dell'obbligo in capo ai comuni di individuazione delle aree sensibili e di definizione delle zone per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ascrive alle competenze dei comuni l'individuazione dei "siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei criteri generali". Alla luce, inoltre, del punto 3.3 della Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti emanata con la D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici").

Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettronici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico) in cui si precisa che "l'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni", trattandosi detto piano di strumento sovra ordinato e cogente, anche sotto il profilo meramente tecnico, rispetto alla programmazione comunale e provinciale, si ritiene non necessario, limitatamente per gli impianti di radiodiffusione televisiva, l'indicazione nei

14:51 Da:REGIONE PIEMONTE 0114323961

A:+39131304708

P.2/2



regolamento comunale delle aree di attrazione per quei comuni che non siano sede di siti televisivi.

In merito alla richiesta di interpretazione dell'applicazione delle procedure semplificate si rimanda alla FAQ contenuta nell'apposita sezione del sito internet regionale dell'osservatorio sulle sorgenti fisse dei campi elettromagnetici (<http://extranet.regionepiemonte.it/ambiente/elettromagne/index.htm>).

A seguito, ancora, della nota prot. n. 163068 del 21-12-2005, si comunica quanto segue.

In merito alla richiesta di interpretazione dell'obbligo di presentazione del programma localizzativo e validità del regolamento comunale nel periodo transitorio, visto il punto 3.1, primo comma, della Direttiva tecnica precedentemente citata che prevede che "il comune predispone il regolamento comunale che disciplina la localizzazione degli impianti, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)" della l.r. 19/2004, potendosi ritenere il regolamento in questione, al pari dell'altra regolamentazione comunale, immediatamente applicabile, si ritiene che i gestori, e parimenti il comune, dovranno seguire da subito le indicazioni e le prescrizioni contenute nel regolamento comunale, pur non sussistendo l'obbligo per l'anno 2005, come ricordato anche da codesta direzione scrivente, di presentazione del programma localizzativo e il suo conseguente utilizzo anche come base per il rilascio dell'autorizzazione (punto 5, nono comma della Direttiva tecnica).

In merito alla richiesta di interpretazione del rilascio di autorizzazioni per impianti non inseriti nel programma localizzativo si rimanda sempre alla FAQ contenuta nell'apposita sezione del sito internet regionale dell'osservatorio sulle sorgenti fisse dei campi elettromagnetici.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Michele Palumbo

Michele Palumbo

FI